

Protocollo di Legalità

tra

Prefettura - U.t.G. di Cosenza

e

ANAS. S.p.A.

 ϵ

Il Contraente Generale ITALSARC S.C.P.A..

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativamente alla realizzazione della seguente Opera:

Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A della norma CNR 80 dal KM 153+400 al KM 173+900 della Autostrada Salerno Reggio Calabria – Macrolotto 3° parte 2^

CUP: F21B96000010001

CIG: 00635646AA

Bu B



La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, nella persona del Prefetto Dr. Gianfranco Tomao,

L'ANAS S.p.A., nella persona del Responsabile Unità Legalità e Trasparenza Dr. Giancarlo Perrotta,

La ITALSARC S.C.P.A. in qualità di Contraente Generale, nella persona del Direttore Tecnico Ing. Maurizio Benucci.

PREMESSO

- che l'intervento in questione rientra nel programma delle "infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" di cui alla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121;
- che l'ANAS, ai sensi dell'art. 176, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per conseguire la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni nonché per il controllo della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i Soggetti Aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori;

0

pagina 2 d 22



- che il CIPE, con deliberazione n. 58 del 3 agosto 2011, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- che con D.P.C.M. 18 aprile 2013 sono stati istituiti gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- che in data 17 aprile 2013 è stato stipulato il contratto rep n.11300 racc. N.6019, tra l'ANAS S.p.a. ed il Contraente Generale ITALSARC S.C.p.A. per l'affidamento unitario a Contraente Generale per l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, dei lavori;
- che il Contraente Generale Italsarc S.C.P.A. con sede legale in Carpi (MO) via Carlo Pisacane, 2 - CAP 41012, è aggiudicataria dell'affidamento delle attività di realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A della norma CNR 80 dal KM 153+400 al KM 173+900 della Autostrada Salerno Reggio Calabria – Macrolotto 3º parte 2^;
- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Cosenza, sicché l' autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Cosenza;
- che l'articolo 15 della legge 241/1990, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

Marina 3 di



- che è, altresì, volontà delle parti applicare, allorquando saranno approvate, le linee guida che il C.I.P.E. adotterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176 del d.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii;
- che, ai fini di garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 così come integrato con il D. Lgs 15 novembre 2012 n. 218 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita dall'art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che le tematiche relative ai flussi di manodopera ed alla loro gestione rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio;
- che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con nota nr.11/20/CCASGO/em/2013 del 26 novembre 2013 ha comunicato di avere deliberato, nella seduta del 20 novembre 2013, che il Protocollo proposto sia integrato e modificato con le clausole antimafia che qui si integrano e si modificano;
- che ai fini del presente Protocollo si applicano anche le verifiche antimafia e gli altri
 adempimenti in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, e
 successive modificazioni e integrazioni;
- che il Ministero dell'Interno –Ufficio di Gabinetto del Ministro, con nota nr. 11001/119/8/3(1) del 5 dicembre 2013 ha comunicato la mancanza di motivi ostativi in ordine alla stipula del presente Protocollo debitamente modificato secondo le indicazioni fornite dal CCASGO con la nota anzidetta e qui eseguite;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire,tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

pagina 4 di 23/



- a) della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le Opere compresi i parasubordinati e le Partita IVA senza dipendenti;
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- d) del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati,
- che si ritiene, per quanto sopra, opportuno recepire le sopra indicate osservazioni;

 La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo;

 tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, Anas S.p.A. si impegna a fornire alla Prefettura UTG di Cosenza, per via telematica all'indirizzo PEC **sicurezza.prefcs@pec.interno.it**, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablative, la ITALSARC S.C.p.A. indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

pagina 5 di 22



2. Fermo restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera Cipe n.58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell' indennizzo.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

- 1. Ai fini del presente Protocollo, l'Anas ha il compito di garantire verso gli organi deputati ai controlli antimafia il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione dell'Opera, così come previsto nel presente Protocollo.
- 2. Il Contraente Generale si impegna ad inserire nei contratti con l'Affidatario apposita clausola con la quale lo stesso assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale stesso i dati relativi alle societa' interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell' Opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonchè di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonche' la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Contraente Generale nei casi indicati nel successivo art. 3, commi 5 e 7, e nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 3 del presente Protocollo.

R

pagina 6 di 22/



- 3. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art.
- 7, sussiste relativamente:
- a) agli affidamenti da parte del Contraente Generale per qualunque importo;
- b) ai subaffidamenti e subcontratti da parte di ogni sub affidatario e subcontraente prima della loro autorizzazione da parte del Contraente Generale e per qualunque importo;
- c) ai noli, servizi, forniture di mezzi e materiali e locazioni da parte dei terzi affidatari e di qualsivoglia subcontraente, autorizzati da parte del Contraente Generale per qualunque importo .
- 4. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalita' successivamente indicate.
- 5. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
- 6. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

Articolo 3

VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, e' esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini

pagina 7 di 22/



indicati nelle premesse. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 complessive a trimestre. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 6, i dati identificativi dei fornitori.

- 2. Il Contraente Generale si impegna ad acquisire dalla Prefettura di Cosenza, preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo e indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potra procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.
- 3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del Contraente Generale, mediante attivazione della clausola di cui al comma 5. il Contraente Generale procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori, messa a disposizione dall'Anas, di cui al successivo art. 6.
- 4. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia sono disciplinati ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218.

9

Om Milles

pagina 8 di 22



- 5. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale e' stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorche' le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito interdittivo. Il Contraente Generale effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. In detti casi il Contraente Generale comunica senza ritardo alla Prefettura ed all'Anas l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la consequente estromissione della societa' o impresa cui le informazioni si riferiscono.
- 6. Nella richiesta di informazioni, da inoltrarsi alla Prefettura, devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art.91, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218:
- 7. L'esito delle verifiche effettuate e' comunicato dalla Prefettura al Contraente Generale e all'Anas ed e' immesso a cura del Contraente Generale nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 6, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza e' causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.
- 8. La Prefettura istituirà una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione; alla cabina di regia partecipano anche i soggetti sottoscrittori.
- 9. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui agli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente articolo 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il Contraente Generale si impegna



ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo subappaltatore l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'articolo 94 comma 1 D. Lgs. 159/2011

ARTICOLO 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

- 1. L'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni elencate nell'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed inoltre per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate, a puro titolo esemplificativo:
 - fornitura e trasporto di acqua;

servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;

 somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Articolo 5

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE

1. Il Contraente Generale si impegna ad inserire nei Contratti di Affidamento e a verificare l'inserimento – in occasione del rilascio dell'autorizzazione delle varie tipologie di contratto – una clausola specifica con il seguente contenuto:

a) Clausola n. 1

pagina 10 di



"La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Contraente Generale, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.

b) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorita' giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita' ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate l'Anas e la Prefettura".

c) Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalita' sottoscritto tra la Prefettura l'Anas e la ITALSARC Sc.p.A. in data 18 dicembre 2013 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2. Il Contraente Generale, pertanto, si impegna a prevedere che gli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'Affidatario, sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici "della filiera" e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata

pagina 11 di 22/



ai sensi dell'art. 1456 c.c. . Il Contraente Generale valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

3.Il Contraente Generale si impegna altresi' a prevedere nei contratti di affidamento e in occasione del rilascio dell'autorizzazione delle varie tipologie di contratto quanto segue:

i. l'obbligo per il Contraente Generale stesso dell'inserimento di una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, a carico del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell' opera, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per il Contraente Generale di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.

ii. l'obbligo per il Contraente Generale di procedere al distacco della manodopera, cosi' come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione dell'Anas all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte dell'Anas stessa, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, sull'impresa distaccante.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'opera, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per il contraente Generale di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa all' impresa distaccante.

pagina 12 di 22/



- 4. Il Contraente Generale si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita', ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonche' nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorita' Giudiziaria.
- 5. Il Contraente Generale si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
- 6.Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- 7. L'obbligo di cui al comma 5 viene contrattualmente assunto, nei confronti del Contraente Generale, dall'Affidatario e, nei confronti di questi, dai subaffidatari e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti e' valutata dal Contraente Generale ai fini della revoca degli affidamenti.

Articolo 6

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

Z

pagina 13 di 22/

*



- 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, l'Anas si impegna a rendere disponibile, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione dell' opera. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema:
- a) Anagrafe degli esecutori;
- b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere. Tale infrastruttura informatica e' allocata presso l'Anas. Il flusso informativo e' riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Cosenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e dagli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, nonché al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le informazioni contenute nella Banca dati devono consentire il monitoraggio:

- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'opera;
- ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, nel rispetto del principio di tracciabilità' di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.
- 2. I dati in questione verranno immessi, dal Contraente Generale, in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, comma 7, anche le seguenti informazioni essenziali:

pagina 14 di 22/

of the first of the control of the c



- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
- tipologia e importo del contratto o subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del contratto o subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonche' relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto corrente dedicato.
- 3. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione dell' opera verra' inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- i. immissione nella Anagrafe degli esecutori dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unita', la qualifica professionale;
- ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attivita' di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresi', in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalita' di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
- iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attivita' di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformita' all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- 4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte del soggetto aggiudicatore ANAS cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale fino al 4% del valore del

pagina 15 di 22



contratto o del subcontratto stesso. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla rescissione del contratto. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali

dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al successivo art. 7, comma 5, del presente protocollo.

La documentazione di cui ai commi 2 e 3 verrà messa a disposizione dell'Anas attraverso l'inserimento diretto nella banca dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e dell'art.93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218.

Articolo 7

SANZIONI

1. Il Contraente generale applicherà all'impresa Affidataria una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 2, comma 2 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 4% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni. La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che, a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, e' prevista nella misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto o del subcontratto.

pagina 16 di 22



- 2. Il Contraente Generale, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attivita' di prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' nell'esecuzione dell'opera, si impegna ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l'Affidataria assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle societa' e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell' opera.
- 3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilita' di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonche' la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Contraente Generale nei casi indicati dal presente Protocollo.
- 4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario ne' risarcitorio a carico del Contraente Generale, ne' a carico dell'Affidatario/subaffidatario/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attivita' prestata.
- 5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia all'Anas, mediante accredito su c/c fruttifero e, indi, poste a disposizione nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore nella misura massima del 40%. La parte residua delle penali, pari al 60%, e' destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.

Articolo 8

pagina 17 di 23/



SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza del Contraente generale ed il cui controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

Il c.d. "Settimanale di cantiere" dovra' contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente Generale in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi del Contraente Generale, dell'Affidatario, del Subaffidatario, del terzo Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avra' accesso al cantiere secondo il modello che verra' trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresi' indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;

ii. al Referente di cantiere che trasmetterà con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e, che, ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;

iii. all'Affidatario che ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere, o altro responsabile a cio' specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;

pagina 18 di 22/



- 2. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:
- i. verificare la proprieta' dei mezzi e la posizione del personale;
- ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarita' degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art.5 della Legge n.136/2010, per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
- iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
- A tal fine il Gruppo Interforze potra', fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il Coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche gia' previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualita' del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dall'ANAS di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Anas o dal Contraente Generale, in base a successivi accordi contrattuali.
- 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell' opera verra' inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136 anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento

Mossia pagina 19 di 2



verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

- b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge 136/2010.
- 4. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 3, accertata nell'esercizio dell'attivita' di monitoraggio della regolarita' degli accessi nei cantieri, Il Contraente Generale applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto.

Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme sanzionate dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 7, comma 5, del presente protocollo.

Articolo 9

MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO AI FINI DELLA TRASPARENZA DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti decidono di osservare le disposizioni contenute nell'articolo 10 dello schema di protocollo di legalità allegato alle linee-guida "Piano Carceri", pubblicate nella G.U.R.I. del 18 giugno 2012, n. 140. Nel tavolo previsto dal comma 2 del citato articolo 10, che sarà istituito entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per queste finalità potranno essere valorizzate le risultanze desunte da accordi tra le parti riguardanti versioni più avanzate dei documenti attestanti non solo la regolarità della posizione delle imprese, ma

pagina 20 di 22



anche la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali in relazione al costo complessivo dell'opera.

Articolo 10

DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo di legalità opera fino alla conclusione dei lavori.

Tutte le imprese o gli operatori economici della filiera che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione dell'opera sono tenuti ad osservare il presente protocollo.

2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati consequiti.

Articolo 11 ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'ANAS provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente protocollo, inviando alla Prefettura ed al CCASGO, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a Cosenza il 18 dicembre 2013

Il Prefetto di Cosenza.....

Per l'ANAS S.p.A.

B. D.

pagina 21 di 22



Il Contraente Generale......

Le OO.SS. di categoria (limitatamente all'art. 9)

Fillea CGIL Sig. Antonio DI FRANCO... Mutamia Mi Franco

Filca CISL Sig. Mauro VENULEIO Mauro VENULEIO

Feneal UIL Sig. Bruno MARTE. Bruno MARTE.

Il Rappresentante territoriale del lavoro (limitatamente all'articolo 9)

Dott. Giuseppe CANTISANO......

pagina 22 di 2